REGOLAMENTO (CEE) N. 45/84 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3653/83 (4), stabilisce le disposizioni da applicare quando i prodotti oggetto di un'utilizzazione e/o di una destinazione particolare provengono dall'intervento,

considerando che gli accordi esistenti tra la Comunità e la Confederazione svizzera e la Repubblica austriaca sull'applicazione della regolamentazione relativa al transito comunitario rendono possibile il rilascio dei documenti di transito comunitario in Svizzera ed in Austria ; che occorre evitare che i prodotti d'intervento destinati all'esportazione ed esportati anche senza restituzione siano reimportati in quanto prodotti comunitari ; che, per raggiungere tale scopo, è necessario porre tali prodotti, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, sotto la procedura del transito comunitario esterno ;

considerando che il prezzo di vendita dei prodotti di intervento può situarsi al di sotto del prezzo del mercato ; che la differenza tra questi due prezzi può essere superiore all'importo dei dazi all'importazione ; che tale situazione può dar luogo ad abusi ; che è opportuno, in tali casi, subordinare lo svincolo della cauzione alla presentazione di prove sufficienti ; che è necessario recepire le disposizioni in materia già esistenti nel regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione, del 29 novembre 1979, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 519/83 (6), in particolare l'articolo 10 ;

considerando che occorre evitare che, se i prodotti d'intervento sono reimportati nella Comunità alle condizioni definite dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (7), tale importazione abbia luogo ad un prezzo inferiore al prezzo comunitario ; che a tale scopo è necessario prevedere il pagamento di un importo uguale alla cauzione qualora quest'ultima sia già stata svincolata ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1687/76 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4 :

« 3. Il documento utilizzato per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione di cui ai paragrafi 1 e 2 reca la dicitura "prodotti d'intervento".

4. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2, qualora nessuna restituzione sia applicabile ai prodotti esportati, questi prodotti si considerano, dopo che sia stata accettata la relativa dichiarazione di esportazione come non più soggetti all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, e circolano, quindi in conformità delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1).

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1 ».

2. Nell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, è aggiunto il seguente trattino :

« — la menzione : prodotti d'intervento cui si applica la procedura del transito comunitario esterno ».

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.
(3) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 361 del 24. 12. 1983, pag. 17.
(5) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 5.
(7) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

3. Il testo dell'articolo 13, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo :

« 4. Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova prevista, secondo i casi, dall'articolo 8, paragrafo 2, o dall'articolo 12, e

— quando i prodotti sono destinati ad essere importati in un determinato paese terzo, o

— quando, nel caso in cui il prodotto debba essere esportato fuori della Comunità, sussitono seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto,

alla presentazione delle prove previste dall'articolo 20, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione (1).

Inoltre, i servizi competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione.

(1) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1 ».

4. È aggiunto il seguente articolo 13 bis :

« *Articolo 13 bis*

1. Qualora siano applicabili le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio (1),

— la cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, rimane incamerata, se non è stata ancora svincolata ;

— un importo uguale alla suddetta cauzione deve essere pagato se la cauzione è già stata svincolata.

2. I prodotti, per i quali sia stata costituita la cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e che non siano stati oggetto, all'atto della loro esportazione al di fuori del territorio geografico della Comunità, dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione per la concessione della restituzione, si considerano tuttavia, ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 754/76, essere stati oggetto dell'espletamento di tali formalità ; in tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'importo delle cauzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è considerato come una cauzione incamerata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (2).

4. L'interessato fornisce la prova alle autorità competenti presentando un attestato rilasciato dall'organismo d'intervento in questione da cui risulti che ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o che non è stata costituita nessuna cauzione.

(1) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 50 del 22. 2. 1978, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione